



Titolo

Giudizio e responsabilità disciplinare - Procura federale - 123, comma 2, del CGS – Avviso della conclusione delle indagini – deposito presso la segreteria della Procura federale – estrazione copia – onere della parte - invio telematico dei documenti - mera agevolazione

Descrizione

Sulla base del tenore testuale dell'art. 123, comma 2, del CGS, l'obbligo posto a carico della Procura Federale è solo quello di mettere a disposizione gli atti di indagine mediante il "deposito" degli stessi presso la Segreteria, mentre è onere della parte richiedere l'estrazione di copia entro i cinque giorni successivi alla comunicazione di conclusione suddetta. Pertanto, l'invio telematico dei documenti dietro richiesta della difesa dell'interessato costituisce una mera agevolazione dell'ostensione degli atti del procedimento che, qualora, risulti manifestamente incompleta per un evidente errore materiale, può essere superata, in base ai principi di buona fede e lealtà processuale, o rinnovando la medesima istanza di invio telematico, ovvero, richiedendo di prendere personalmente visione degli atti di indagine e di estrarne copia direttamente presso la Segreteria dell'organo inquirente, come prescritto dal Codice di Giustizia Sportiva. Ciò, del resto, risulta conforme agli avvisi in ordine alle facoltà esercitabili dai "soggetti sottoposti alle indagini" espressamente contenuti anche nell'atto conclusivo delle indagini inviato agli odierni ricorrenti, fra le quali, per l'appunto, vi era quella "di chiedere copia degli atti del procedimento", ovvero "di presentare memorie o di chiedere di essere sentiti nel termine di quindici giorni dalla notifica" della comunicazione di conclusione medesima. Né può rilevare in senso contrario la recente decisione di questa Corte di cui al C.U. 34/CFA del 18 dicembre 2019, giacché la fattispecie considerata in quel giudizio era completamente eterogenea, riguardando un'ipotesi di inesistenza assoluta di contraddittorio a causa dell'omessa comunicazione, al calciatore incolpato, sia dell'avviso di conclusione delle indagini, sia dell'avviso di fissazione dell'udienza innanzi al Tribunale Federale Territoriale. Pertanto l'omesso invio degli atti del procedimento puntualmente richiamati nell'avviso di conclusione delle indagini, in quanto riconoscibile con l'ordinaria diligenza e superabile senza alcun aggravamento procedimentale, non è idoneo a violare la garanzia difensiva prevista dall'art. 123 CGS.

Stagione Sportiva

2019-2020

Numero

n. 58/CFA/2019-2020/A

Presidente

Torsello

Relatore

Coppari

Riferimenti normativi

123, comma 2, CGS

Provvedimenti

SEZI - DECISIONE N. 058CFA del 4 marzo 2020 (A.S.D. TRIGORIA - SIG. STASI DOMENICO - SIG. DEVID DELLA POSTA - PROCURA FEDERALE)